



COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05/2025

Del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.) – Immediata eseguibilità.

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20.30, in presenza, in Sala Consiliare comunale, a seguito di regolari avvisi recapitati sulla base del Regolamento consiliare del Comune di Aldeno, è stato convocato il Consiglio comunale:

		Pres/Ass
1	CRAMEROTTI ALIDA	
2	BEOZZO OSCAR	
3	BIASETTO LAURA	
4	BISESTI PAOLO	
5	CIMADOM ALESSANDRO	
6	COSER GIULIA	
7	CRAMEROTTI REMO	
8	DELAITI IGOR	X
9	ERLICHER MICHELE	X
10	GIOVANNINI MARIA CHIARA	
11	MURAGLIA SIMONE	
12	PERINI PAOLO	
13	ROSSI WALTER	
14	CONT VANNI	
15	LARCHER MONIA	
16	MOSNA FRANCO	
17	CONT EMILIANO	
18	ZANOTTI FEDERICO	

Partecipa **in presenza** e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Simone Muraglia** nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

* * * * *

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione n. 444/2019/R/RIF sono state approvate dall'Autorità disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2),
- con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- il Comune di Aldeno, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.04.2022 ha stabilito di individuare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica indicati dallo Schema Regolatorio I (Obblighi minimi), quali obblighi che il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani deve rispettare per tutta la durata del Piano Economico Finanziario; su tale scelta dello Schema Regolatorio I è stata inoltre adeguata la propria Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con la Delibera di Giunta n. 34 dd. 26.04.2023, dando atto che tale Carta della qualità del servizio deve inoltre essere coordinata anche con il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.);
- richiamata la delibera di Consiglio n. 8 dd. 23.04.2024 con cui il Comune di Aldeno ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani puntuale, con la quale il regolamento è stato adeguato alla normativa in vigore ed al TQRif approvato.

Viste le richieste di informazioni in merito ad eventuali agevolazioni per lo smaltimento del secco residuo provenienti da alcuni utenti che, a causa di malattie e/o handicap, stanno facendo uso di ausili sanitari diversi dai tessili (come, a titolo di esempio, sacche per dialisi, stomie, garze...) che devono essere conferiti unitamente al rifiuto secco residuo, in quanto l'Ente Gestore non prevede per questa tipologia di rifiuti una raccolta speciale e separata;

Ritenuto doveroso considerare tali richieste legittime ed al fine di garantire parità di trattamento fra soggetti che si trovano in condizioni similari, si ritiene opportuno ampliare l'agevolazione dei

tessili sanitari a tutti gli ausili sanitari che, una volta utilizzati, devono essere smaltiti nel rifiuto indifferenziato.

Constatata pertanto la necessità di adeguare il regolamento alle scelte operate dall'Amministrazione, si apportano allo stesso le seguenti modifiche:

- art. 18 – Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento: modifica del comma 1 lett. a. ampliando la fattispecie di sostituzione a tutte le persone che a causa di malattia e/o handicap, producano elevate quantità di rifiuto indifferenziato;
- art. 25 – Violazioni e penalità: cancellazione dell'ultimo periodo del comma 7, in quanto la disciplina delle sanzioni è contenuta nella L. 689/1981;

Per quanto sopra premesso e rilevato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione corredata dai pareri di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, resi dal Responsabile della TA.R.I.P., così come acclusi in “Allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Accertata la propria competenza a disporre in virtù dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- Preso atto che, in data 13.02.2025 (prot. 1421 dd. 14.02.2025), il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;
- Considerato, quanto al parere del Revisore, che l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei Revisori, dispone testualmente "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì un canone di natura patrimoniale; atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie "comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”, si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Revisore che ha rilasciato il parere;
- Presa visione della proposta di modifica regolamentare predisposta dall'Ufficio Tributi, nonché dell'intero Regolamento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuti i contenuti di tale proposta idonei e condivisibili;
- Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della modifica del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale (TA.R.I.P.), nel testo allegato alla presente deliberazione;
- Dato atto che, pertanto, la modifica al Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2025;
- Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;
- Chiarito che il predetto provvedimento rimane soggetto, in virtù della sua natura, al regime normativo dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- Richiamata la circolare 2/DF dd. 22.11.2019 che esclude l'obbligo di trasmissione al MEF degli atti regolamentari e tariffari concernenti prelievi di natura corrispettiva privatistica, considerato che il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in materia pubblicità ed efficacia delle

deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, si riferisce giustappunto ed espressamente ai tributi comunali;

- Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche la Tariffa Rifiuti Puntuale non sia assoggettata ai citati obblighi specifici di pubblicazione, propri delle entrate tributarie;
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- Vista la Legge n. 147/2013, con particolare riferimento all'art. 1, comma 660;
- Visto il D.Lgs. n. 116/2020 modificativo del D.Lgs. n. 152/2006 'Norme in materia ambientale';
- Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2/2018;
- Visto lo Statuto Comunale;

Giudicata la proposta meritevole di accoglimento;

Con voti favorevoli n. 16 (sedici), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero), su n. 16 (sedici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.)" come riportate nell'allegato 1 (prospetto di raffronto) al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;
2. di riapprovare, ma a soli fini ricognitivi, il "Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.)", così come appena modificato, composto da n. 3 Titoli e n. 29 articoli, come da allegato 2 al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1 trovano applicazione dal 1° gennaio 2025;
4. di inviare a cura dell'Ufficio competente per materia la presente ad ASIA di Lavis, quale Ente gestore del Servizio, per il seguito di competenza;
5. di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 16 (sedici), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero), su n. 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;
6. *di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/1992 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:*
 - *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;**ed, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e della L.P. n. 23/1992 e s.m. alternativamente:*
 - *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;*
 - *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

a) riflessi diretti:

- non si rilevano riflessi diretti.

b) riflessi indiretti:

- non si rilevano riflessi indiretti.

Addì, 18.02.2025



UFFICIO TRIBUTI
Il Funzionario Responsabile
dott.ssa Morena Chistè

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott. Simone Muraglia

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://servizialdeno.jentecloud.net/jalbopretorio01/AlboPretorio> **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Addì, 27 febbraio 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza